

## Legge sui lavori usuranti Bonus previdenziale in arrivo?

***L'iter legislativo per il riconoscimento previdenziale ai lavoratori che svolgono mansioni usuranti non è ancora arrivato al capolinea. Il 24 febbraio 2011 scade il termine assegnato dalla legge n.183 del 4 novembre 2010 al Governo, per l'adozione dei decreti attuativi della normativa specifica.***

La legge sui lavori usuranti è ormai diventata una storia infinita. Anche questa volta, come già successo in passato, il traguardo sembra ormai prossimo. I decreti attuativi, previsti infatti dalla delega previdenziale data dal Parlamento al Governo, devono trovare emanazione entro il 24/02/2011.

Se dovesse essere superato tale limite si ripartirebbe purtroppo daccapo, cioè all'11 agosto 1993, quando per la prima volta nel nostro paese si cominciò a parlare di lavorazioni cosiddette usuranti e di specifici benefici previdenziali per i lavoratori addetti a questo tipo di mansioni particolarmente pesanti o per il cui espletamento è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo.

Per questo tipo di mansioni, che erano da individuare per via legislativa, si cercò più volte di anticipare il limite di età pensionabile e di introdurre una riduzione sul requisito dell'anzianità contributiva.

L'applicazione delle specifiche normative ha trovato però sempre ostacoli legislativi e di bilancio, che hanno reso impossibile la loro piena operatività se non in via transitoria.

Per superare lo stallo creatosi più volte, recentemente con l'art. 1 comma 3 della Legge 247/2007 (che recepiva il cosiddetto "protocollo del welfare del 23 luglio 2007" stipulato con le parti sociali) era stata prevista l'assegnazione di una delega legislativa dal Parlamento all'allora Governo Prodi, **con lo scopo di regolamentare l'accesso in forma anticipata al trattamento pensionistico** per i lavoratori dipendenti che maturavano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che erano impegnati nelle attività caratterizzate da un elevato indice di stress psico-fisico.

Anche quella volta però, per la caduta del governo Prodi, ma soprattutto per la mancanza di copertura economica, il termine ultimo del 30 maggio 2008, assegnatogli per l'esercizio della delega, veniva superato senza l'emanazione di alcun decreto legislativo.

Con il "collegato lavoro" diventato legge con il n.183 il 4 novembre 2010, è stato quindi di nuovo previsto di regolamentare la materia delle lavorazioni usuranti per come di seguito si legge:

*Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione della normativa dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, impegnati in lavori e attività particolarmente usuranti che maturino i requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi dettati dall'art. 1 comma 3 lettere da a) a f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247".*

Questa nuova delega ha dato pertanto tempo fino al 24 febbraio 2011 al Governo Berlusconi per adottare i decreti necessari all'attuazione della normativa.

In ragione di ciò il Ministero del Lavoro sta/ha approntato, per come ci è dato di sapere, una bozza di D.L.vo il cui testo, quanto prima, dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

La disciplina dei lavori individuati come usuranti, che dovrà essere approvata dal Consiglio dei Ministri, considerato il richiamo fatto dal "Collegato Lavoro" ai contenuti e ai principi della Legge 247/2007 per il riconoscimento del requisito previdenziale soggettivo, dovrebbe essere la seguente:

1. Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; (Decreto Salvi 1999)
2. Lavori in cassoni ad aria compressa; (Decreto Salvi 1999)
3. Lavori svolti dai palombari; (Decreto Salvi 1999)
4. Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;(Decreto Salvi 1999)
5. Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo, eseguito a mano e a soffio;(Decreto Salvi 1999)
6. Lavori espletati in spazi ristretti: mansioni con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; (Decreto Salvi 1999)
7. Lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; (Decreto Salvi 1999)
8. I lavoratori notturni come definiti all'art. 1, co. 2, lett. e, del D.Lgs. 66/2003, cioè qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno;
9. I lavoratori addetti alla c.d. linea catena che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a

misurazione di tempi di produzione, con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, (con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità); (L. 247/2007 art. 1 comma 3 lettera b)

10. I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (L. 247/2007 art. 1 comma 3 lettera b).

Il bonus previdenziale quindi verrebbe riconosciuto ai lavoratori impegnati in una delle attività usuranti prima elencare a condizione che:

- nel periodo transitorio, la cui tempistica verrà definito nel D.L.vo, vi abbiano svolto un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
- mentre a regime il bonus verrebbe esteso ai lavoratori che potranno vantare nelle attività usuranti un'utilizzazione pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il possesso di questi requisiti farebbe scattare un beneficio pensionistico che consisterebbe in una riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Un benefit quindi ridotto, sia rispetto alle aspettative dei lavoratori che a quanto previsto nelle normative precedenti, sia pure mai attuate.

Questa condizione di accesso in pensione troverebbe un'ulteriore limitazione in quanto, per ottenere i trattamenti pensionistici, anche i cosiddetti lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti dovranno attendere lo “**scorrere della finestra mobile**” introdotta all'art. 12 del Dl n.78 del 31 maggio 2010.

In definitiva, per usufruire del bonus previdenziale, è necessaria la presenza delle seguenti condizioni;

- aver svolto mansioni usuranti come previsto dal combinato disposto del DM. 19/5/1999 art. 2 (Decreto Salvi), del D.lgs. 66/2003 all'art. 1, comma 2, lett. e), e della L. 247/2007 all'art. 1 comma 3 lettera b);
- essere in possesso di un requisito anagrafico minimo, ridotto di tre anni rispetto alle regole generali, ma in ogni caso non inferiore a 57 anni;
- essere in possesso di una anzianità contributiva minima di 35 anni;
- attendere lo scorrimento della “finestra mobile”.

Ovviamente ulteriori e più puntuali informazioni si avranno se si concretizzeranno nei tempi previsti dal “collegato Lavoro” i decreti attuativi specifici della delega assegnata al Governo.

Febbraio 2011

**La Segreteria Generale FAST CONFSAL**